

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 7

Adunanza 5 febbraio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE N. 17,  
PARZIALE, AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 69 - 23208/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Avigliana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995 e di Variante n. 1 al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997;
- ha apportato al suddetto Piano otto Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 82, del 26/07/2001, ai sensi del quarto comma dell'art. 17 sopracitato, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15, di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), attualmente in fase di istruttoria presso il Servizio Urbanistica della Provincia;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 126 del 30/11/2001, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997,

n. 41, il Progetto Preliminare della Variante n. 17, Parziale, con la quale viene anticipata una disposizione normativa contenuta nella Variante Strutturale n. 15;

- ha messo a disposizione della Provincia, in data 27/12/2001, gli atti della suddetta variante, per gli adempimenti previsti dal già citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Avigliana risultano essere:

- popolazione: 8846 abitanti nel '71; 9180 nel '81; 10032 nel '91; 10200 nel '92; 10416 nel '94; 10455 nel '95; 10496 nel '96; 10.597 nel '97;
- trend demografico: negli ultimi anni l'incremento è stato piuttosto contenuto;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, dei quali: 657 di pianura; 1.572 di collina;
- 512 ettari appartenenti alla I<sup>a</sup> classe di capacità d'uso dei suoli; 109 appartenenti alla II<sup>a</sup> classe; 710 di aree boscate;
- risulta compreso nel Sub-ambito "Area Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della "Collina di Rivoli", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale;
- individuato dal P.T.R. come centro storico di "media rilevanza";
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: compreso nell'area di ripolarizzazione di Avigliana, sul tracciato della S.S. n. 25, per la quale sono applicabili gli indirizzi di cui all'art. 15.3.1 del P.T.C.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalle S.S. n. 24 del Monginevro, n. 25 del Moncenisio e n. 589 dei Laghi, nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del colle Braida e n. 197 del colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino-Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione. Il P.T.C. prevede altresì la realizzazione di un Centro di intercambio classificato nella tipologia B2, *Porte Provinciali o sub-provinciali*;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale Naviglio, Laghi di Avigliana e Torrente Messa vecchia;
  - una porzione (di 313 ettari) del territorio è interessata dalle Fasce A, B e C previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01;
- tutela ambientale:
  - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco Naturale Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come "biotopo" di interesse comunitario e classificato con il codice n. BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
  - una porzione di 98 ettari fa parte del "biotopo" di interesse regionale, individuato dalla Regione Piemonte e denominato "Moncuni", classificato con il codice n. BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47, "Norme per la tutela dei biotopi", nonché quelle contenute nell'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
  - vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del PTR;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 126/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone l'integrazione dell'art. 24.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., relativo alle "*Aree di recupero ambientale (RA) ... interessate in passato da interventi di estrazione ghiaia e/o discarica ...*" (come precisato dal vigente articolo), con una disposizione con la quale si consente la realizzazione, previa predisposizione di un progetto di recupero di tutto l'ambito RA2 "*... pervenuto gratuitamente in proprietà al Comune di Avigliana e seguito dell'intervento edificatorio in fase di completamento in ambito Di3 (c.f.r., Relazione Illustrativa)*", situato a ridosso della Fascia C prevista dal PAI, di un "*canile*" sottoposto ai seguenti limiti dimensionali: max un piano fuori terra; altezza massima consentita m. 4,50; superficie copribile massima mq. 800;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28/01/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare una osservazione, della quale si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n. 17, parziale, al P.R.G. del Comune di Avigliana, adottata con deliberazione C.C. n. 126 del 30/11/2001:  
« premesso che in linea generale si giudica favorevolmente l'iniziativa di realizzare un "*canile*", si evidenziano, con le presenti osservazioni, alcuni elementi di incongruenza, che tengono conto anche di quanto prevede la Variante Strutturale n. 15, di adeguamento

al PAI, adottata con la deliberazione C.C. n. 82, del 26/07/2001, di cui la variante in esame costituisce "anticipazione":

a) rischio idrogeologico

- la citata Variante Strutturale n. 15 (attualmente in corso di istruttoria presso il Servizio Urbanistica della Provincia), per la sua approvazione dovrà seguire la procedura stabilita dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749: *"Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap dell'08.05.1996"*, che comprende anche l'adozione formale della *"... dichiarazione, a firma del Geologo e dell'Urbanista incaricati, in ordine al pieno recepimento delle valutazioni espresse in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici da parte delle competenti Direzioni Regionali"*.
- per l'esame della presente variante parziale riguardante l'ambito di recupero ambientale "RA2", attualmente ineditato, su cui viene proposta la realizzazione del canale e del parcheggio, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella Tavola n. 4.4.1, *"Carta di sintesi della pericolosità e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"*, adottata con la sopracitata Variante Strutturale n. 15;
- a tal proposito si segnala che detta Tavola 4.4.1 inserisce l'ambito in questione in classe IIIb $\beta$  (aree in gran parte edificate in settori di pericolosità geologica elevata), precisando che trattasi di *"Area interessata dalla possibile modificazione dell'alveo della Dora Riparia in relazione ai processi di dinamica fluviale"* nonché da *"Falda freatica prossima al p.c. in concomitanza ad eventi meteorici eccezionali"* nella quale l'incremento di carico antropico è possibile *"... solo a seguito della realizzazione delle opere di consolidamento e regimazione idraulica ..."*;
- poiché si tratta di area "fragile", in quanto ex cava e discarica, gravata dei fattori di rischio sopra evidenziati, non è proponibile anticipare interventi edificatori, attraverso una Variante Parziale, prima che in merito ai suddetti fattori si siano espresse le competenti Direzioni Regionali attraverso la condivisione dei contenuti della Variante Strutturale n. 15;

b) aspetti urbanistici dimensionali ed insediativi

- si evidenzia che le norme relative al canale ed al parcheggio risultano piuttosto generiche e prive di limiti dimensionali, cioè senza alcuna specificazione circa l'area di pertinenza complessivamente occupabile;
- tali norme contrastano altresì con gli obiettivi di "recupero ambientale" delle aree degradate e/o da bonificare appositamente individuate e, come tali, disciplinate dal P.R.G.C. vigente. Qualora l'area presenti prevalenti necessità di valorizzazione ambientale, come lascerebbe sottendere la classificazione decisa dal P.R.G.C., sarebbe opportuno definire prioritariamente gli interventi necessari per la riqualificazione dei siti; viceversa, se si ritiene appropriata la trasformazione dei siti in assenza di obiettivi di recupero, è preferibile procedere ad una riclassificazione dell'area medesima;
- infine, si ricorda che l'attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere o nuove costruzioni (tra le quali rientra anche il "canile" proposto) da erigere nelle aree individuate in classe IIIb potranno essere avviate solo quando l'Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno realizzato gli interventi inseriti nel cronoprogramma necessario per garantire la mitigazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate; ciò in coerenza con le prescrizioni contenute nella Tavola n. 4.4.1, adottata con la variante strutturale n. 15. Il cronoprogramma degli interventi necessari è da allegare quale documento di massima del Piano, così come precisato dalla Nota Tecnica Esplicativa della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 maggio 1996, n. 7/LAP.»;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso